

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta del 14 aprile 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, De Franciscis, Detomas, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Lecce, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivieri, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 13 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

APOLLONI: « Disposizioni per la salvaguardia della Villa Ghellini di Villaverla » (5893);

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di reati contro la libertà sessuale » (5894);

CICU: « Concessione di incentivi economici per le piccole e medie imprese ubicate in Sardegna » (5895);

GALLETTI: « Disposizioni per l'introduzione dell'alimentazione biologica nelle mense scolastiche » (5896);

PRESTIGIACOMO ed altri: « Modifica all'articolo 609-*quinquies* del codice penale concernente il reato di corruzione di minore » (5897);

CAROTTI: « Disposizioni in materia di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili

impiegati presso il Ministero di grazia e giustizia e del personale addetto ai centri di prima accoglienza femminile della giustizia minorile » (5898);

CARMELO CARRARA: « Modifiche all'articolo 210 del codice di procedura penale in materia di esercizio della facoltà di non rispondere » (5899);

MARINACCI: « Interventi in favore dei cittadini italiani rimpatriati dall'Albania » (5900).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 13 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

PRESTAMBURGO ed altri: « Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli Venezia-Giulia in materia di sistema elettorale e di forma di governo » (5892).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 13 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 2819-2877-2940-2950-2957. — DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; Senatori PELELLA ed altri; MANFROI ed altri; MINARDO; BONATESTA ed altri: « Nuova disciplina per gli

istituti di patronato e di assistenza sociale » (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (5891).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge JERVOLINO RUSSO ed altri: « Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti » (2724) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zacchera.

La proposta di legge BIONDI: « Disciplina delle professioni intellettuali » (5482) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Burani Procaccini, Nan, Stradella, Tarditi, d'Ippolito, Lavagnini, Collavini, Divella, Becchetti, Piva, Fratta Pasini, Misuraca, Gazzilli, Di Comite, Bonaiuti, Bertucci, Frattini, Martusciello, Gastaldi, Mancuso, Rosso, Vincenzo Bianchi, Bergamo, Amato, Stagno d'Alcontres, Michelini, Filocamo e Aleffi.

La proposta di legge FONTAN ed altri: « Ordinamento federale della Repubblica » (5671) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarin, Dussin, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge MUZIO ed altri: « Disposizioni in materia di valutazione dei titoli nei corsi per allievi agenti e sottoufficiali del Corpo forestale dello Stato » (5730) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Abbate, Acierno, Alemanno, Benvenuto, Bielli, Biricotti, Bova, Brancati, Burani Procaccini, Cananzi, Carboni, Cennamo, Ceremigna, Crema, Dameri, Dedoni, Leone Delfino, Fronzuti, Galletti, Gerardini, Giacalone, Giannotti, Labate, Lento, Lorenzetti, Lumia, Lucchese, Marotta, Molinari, Oliverio, Rodeghiero, Rossiello, Rontundo, Sbarbati, Schmid, Stradella e Tasone.

La proposta di legge PAGLIUCA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzazione dei

fondi comunitari » (5740) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aleffi, Mancuso, Saponara, Rodeghiero e Galeazzi.

La proposta di legge FONGARO ed altri: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5741) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge ALEMANNI ed altri: « Norme per l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione in materia di partecipazione dei lavoratori nelle imprese » (5744) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge MANCINA ed altri: « Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive » (5758) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lumia.

La proposta di legge STUCCHI: « Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi » (5817) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarin, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

STUCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sottoscrizione della candidature » (5849);

STUCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di sottoscrizione delle liste per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (5851);

STUCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale » (5852);

*VI Commissione (Finanze):*

STUCCHI: « Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi » (5817) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

*IX Commissione (Trasporti):*

CARMELO CARRARA: « Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* per favorire lo sviluppo del turismo » (5220) *Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.*

**Trasmissione dal ministro  
di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 9 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, della legge 30 luglio 1990, n. 217, la relazione sull'applicazione della legge concernente l'istitu-

zione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti aggiornata al 30 giugno 1998 (doc. XCVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 9 aprile 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 4 marzo 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annuncio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROGETTI DI LEGGE: S. 1388 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (APPROVATO DAL SENATO) (4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173)**

**(A.C. 4493 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO I**

**REVISIONE DELL'ORDINAMENTO  
DELLE AUTONOMIE LOCALI**

**ART. 1.**

*(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare).*

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: « attribuzioni degli organi », sono inserite le seguenti: « , le forme di garanzia e di partecipazione della minoranza, ».

2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le norme statutarie in contrasto con le leggi generali della Repubblica che modificano i principi di cui al comma 2 sono adeguate attraverso il procedimento di revisione statutaria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse. Decorso tale termine le norme statutarie in contrasto con i principi sono abrogate. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi confe-

rite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti locali ».

3. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente ».

4. All'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « della legge » sono sostituite dalle seguenti: « dei principi fissati dalla legge ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è sostituito dal seguente:

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni delle presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra co-

muni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

**1. 3.** La Commissione.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi in argomento abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e

provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette ».

**1. 2.** Garra.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:*

« 2-bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa.

**1. 1.** Massa.

**(Votazione dell'articolo 1)**

**PROPOSTA DI LEGGE: SCALIA ED ALTRI: MODIFICHE  
ALLA LEGGE 10 APRILE 1997, N. 97, RECANTE ISTITU-  
ZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI IN-  
CHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI (5197)**

**(A.C. 5197 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPO-  
STA DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1997, n. 97, dopo le parole: « È istituita » sono inserite le seguenti: « , per la durata della XIII legislatura, ».

2. All'articolo 1 della legge 10 aprile 1997, n. 97, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale; la Commissione riferisce altresì al Parlamento sull'attività svolta ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, entro il 31 dicembre 1999 ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO UNICO DELLA  
PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

- 1. 1.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

*Sopprimere il comma 1.*

- 1. 2.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo comma 1, la lettera g) è abrogata.*

- 1. 4.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 2.*

- 1. 3.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

*PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI: PISCITELLO  
ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI: MODIFICA AL  
QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 27 DELLA COSTITU-  
ZIONE RELATIVO ALLA PENA DI MORTE (3484-3680)*

*(A.C. 3484 - sezione 1)*

ARTICOLO UNICO DEL TESTO  
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: « , se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra » sono soppresse.

**PROPOSTE DI LEGGE: APREA ED ALTRI: SBARBATI ED  
ALTRI: BENEFICI PER SVILUPPARE IL TURISMO SCOLASTICO  
NEI PARCHI (4906-5087)**

**(A.C. 4906 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4906 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. La presente legge intende promuovere le attività didattiche legate al turismo nelle aree naturali protette al fine di favorire la diretta conoscenza di queste da parte delle nuove generazioni scolastiche, con ciò attuando i principi di valorizzazione e di tutela del patrimonio naturale del Paese in conformità a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**(A.C. 4906 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 4906 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. A decorrere dal 1999 lo Stato corrisponde alle istituzioni scolastiche, entro il limite massimo di spesa di un miliardo di lire per l'anno 1999 e di 3 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2000, un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per i viaggi di istruzione da que-

ste organizzati e realizzati, che abbiano quale destinazione unica o principale le aree naturali protette e che comportino soggiorni comprensivi di almeno un pernottamento all'interno di tali aree o nei territori adiacenti. I criteri per la determinazione dell'ammontare del contributo sono definiti con i regolamenti di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, promuove la stipula di convenzioni tra lo Stato, le regioni e le Ferrovie dello Stato S.p.A., da regolare in sede di definizione dei contratti di servizio, al fine di favorire la fruizione dei servizi pubblici di trasporto in occasione di visite e viaggi di istruzione in aree naturali protette, anche mediante la previsione di tariffe ferroviarie agevolate. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a decorrere dal 1999.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 2.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Per gli operatori turistici dei centri dei parchi nazionali che predisporranno pacchetti agevolati per le scuole per le finalità della presente legge sono disposti sconti fiscali per detrazione degli utili su tali iniziative del 40 per cento.

**2. 1.** Fontan, Rodeghiero.

**(A.C. 4906 — sezione 3)****ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4906 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. Le modalità applicative delle disposizioni di cui alla presente legge sono determinate con uno o più regolamenti adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**(A.C. 4906 — sezione 4)****ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4906 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 4.**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**4. 1.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole: 3,5 miliardi annue con le seguenti: 4,5 miliardi annue.*

**4. 2.** Fontan, Rodeghiero.

**(A.C. 4906 e abb. — sezione 5)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che appare largamente condivisibile l'obiettivo di promuovere le attività connesse al turismo didattico nelle aree naturali protette allo scopo di contribuire alla valorizzazione naturale del Paese;

rilevato che a tal fine può risultare opportuno ricorrere a misure incentivanti per gli operatori turistici interessati

impegna il Governo

a prevedere ed attuare la corresponsione di contributi o il riconoscimento di un trattamento tributario agevolato per gli operatori turistici che esercitano la loro attività nei comuni o in quelli limitrofi alle aree naturali protette.

**9/4906/1.** Napoli, Butti.

La Camera,

esaminate le proposte di legge riguardanti la promozione del turismo scolastico nelle aree naturali protette;

valutata la necessità di predisporre strutture ricettive a basso costo situate all'interno o in prossimità delle aree naturali protette atte ad ospitare i giovani turisti unitamente all'esigenza di evitare il più possibile la costruzione di nuovi immobili all'interno dei parchi;

constatato, inoltre, come all'interno di talune aree o a queste contigue, esistono già numerosi immobili sia privati che pubblici, quali ostelli, caserme forestali dismesse e rifugi che versano in stato di totale abbandono e degrado contribuendo ad ostacolare un definitivo sviluppo di tale tipo di turismo all'interno dei parchi:

impegna il Governo:

a prevedere all'interno degli stanziamenti a favore delle aree protette fondi da destinare alla ristrutturazione e all'ampliamento di unità immobiliari finalizzate al turismo scolastico e giovanile e di disporre un censimento di tutte le opere edilizie pubbliche realizzate per la ricettività o a tale scopo riconvertibili, rimaste inutilizzate, le quali, poste all'interno delle aree protette o limitrofe a queste, possano utilmente essere destinate all'accoglienza e alla ricettività a basso costo con impatto sull'ambiente pressoché nullo;

ad utilizzare per l'attività di censimento disoccupati di lungo periodo iscritti all'ULMO e residenti nei comuni i cui territori ricadano, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, attraverso progetti di lavoro di pubblica utilità promosse dalle amministrazioni locali.

**9/4906/2.** Marinacci, Del Barone, Liotta.

La Camera

esaminate le proposte di legge riguardanti la promozione del turismo scolastico nelle aree naturali protette;

considerato che il vettore aereo, anno dopo anno, risulta detenere quote sempre più significative degli sostamenti turistici anche con riferimento alle tratte nazionali;

valutato come la visita delle aree naturali protette debba riguardare anche quelle distanti dalle rispettive residenze, e come la conoscenza delle diversità ambientali e culturali rappresenta un fattore di ulteriore arricchimento dei percorsi educativi e di istruzione dei giovani;

constatato che molte aree naturali sono facilmente raggiungibili tramite il vettore aereo essendo localizzate in prossimità di scali aeroportuali;

impegna il Governo

a comprendere nei regolamenti previsti di applicazione della legge per facilitare il turismo scolastico nei parchi, che anche il vettore aereo rientri quale modalità di trasporto destinataria della promozione dei viaggi scolastici finalizzati alla visita di tali aree naturali protette.

**9/4906/3** Divella, Marinacci, Del Barone.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER  
DISINCENTIVARE L'ESODO DEI PILOTI MILITARI (5205)**

**(A.C. 5205 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di tre volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto in unica soluzione un premio nei seguenti importi:

a) diciotto milioni di lire per il primo biennio;

b) ventidue milioni di lire per il secondo biennio;

c) ventisei milioni di lire per il terzo biennio;

d) trenta milioni di lire per il quarto biennio.

**EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

**ART. 1.**

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1  
DELLA COMMISSIONE**

*Ai commi 3 e 4 sostituire le parole: Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze Armate con le seguenti: Al personale delle Forze Armate in servizio permanente.*

**0. 1. 1. 1. Michelangeli.**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Agli Ufficiali in servizio permanente delle Forze Armate in possesso del brevetto di pilota militare che, pur non avendo superato il 45° anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2, è corrisposto, in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 e quello complessivo dei premi percepiti.

4. Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze Armate in possesso del brevetto di pilota militare che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 45° anno di età e non superato il 50° anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto, in un'unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2.

**1. 1.** La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.01  
DELLA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 1.*

**0. 1. 01. 5.** Michelangeli.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio permanente nelle Forze Armate in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto militare di pilota che abbiano ultimato le ferme obbligatorie e non abbiano superato il quarantaquattresimo anno di età.

3. Al personale militare di cui al comma precedente è attribuito un premio di 30 o 15 milioni se in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota militare o del brevetto militare di pilota ed abbiano un'età compresa tra i trentaquattro e i quarantaquattro anni. Tali premi sono corrisposti per una sola volta in due soluzioni nell'arco del primo e del secondo anno di emanazione della presente legge.

**0. 1. 01. 6.** Michelangeli.

*All'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. Al termine delle ferme obbligatorie è data facoltà ai piloti militari di rimanere,

a domanda, in servizio presso i reparti di volo. Il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare con apposito decreto legislativo una equiordinazione dei brevetti che abilitano al volo il personale militare, sentite le commissioni parlamentari.

5. I rimborsi previsti dall'articolo 17 della legge n. 224 del 19 maggio 1986 a carico delle compagnie aeree sono dovuti anche per l'utilizzazione di piloti militari provenienti dal servizio permanente. L'entità dei rimborsi è complessivamente rideterminata tenendo conto dei costi individuali di formazione comunque non inferiore a 150 milioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante apposito decreto emanato dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero della difesa e il Ministero dei trasporti e della navigazione.

**0. 1. 01. 7.** Michelangeli.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente in possesso del brevetto di pilota militare già reclutati alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.

2. Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio tutti gli ufficiali in servizio permanente delle forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato le ferme obbligatorie e che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

3. Agli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, è attribuito un premio di lire 30 milioni da corrispondere per metà all'atto del trattamento in servizio o della cessazione della ferma prorogata per effetto della presente legge e per metà dopo dodici mesi.

**1. 01.** La Commissione.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Incursione di pacifisti nella base NATO di Istrana – Treviso)**

SELVA, ARMAROLI, CONTENUTO e ASCIERTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

un gruppo di quattro pacifisti, composto da Gianfranco Bettin, prosindaco di Mestre, esponente dei Verdi, don Vitaliano Della Sala, parroco di Sant'Angelo a Scala (Avellino), Giuseppe Caccia, consigliere comunale dei Verdi di Venezia, e Luca Casarini, portavoce dei centri sociali del Nord-Est, sono penetrati nel pomeriggio del 6 aprile 1999 all'interno della base militare di Istrana (Treviso), sede del comando del 51° stormo e base di partenza dei bombardieri Mirage e Jaguar francesi;

il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari ha commentato l'incursione con le seguenti parole: «un gesto chiaramente illegale, ma Gianfranco può essere stressato più di altri perché la situazione della Jugoslavia lui la conosce bene»;

secondo alcuni avvocati, nei confronti di Bettin e degli altri tre si sarebbe potuto contestare il reato di introduzione clandestina in luoghi militari, previsto dall'articolo 260 del codice penale, punito con la reclusione da uno a cinque anni; invece sembra che saranno solo accusati di danneggiamento;

la stampa riporta anche la notizia che il sindaco di Venezia abbia subito contattato il ministero della difesa per prendere le difese del prosindaco di Mestre, il cui ruolo, per altro, appare

agli interroganti di dubbia compatibilità con quello di manifestante all'interno di una base Nato —:

quale valutazione dia il Governo sull'accaduto e quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che in futuro possano verificarsi simili incidenti.

(3-03708)

(13 aprile 1999).

**(Sezione 2 – Contrasti giurisprudenziali dovuti a lacune normative)**

PRESTIGIACOMO e MATRANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le recenti sentenze della Corte di cassazione sul fatto che comportamenti come il mostrare cassette pornografiche o riviste a minori, non possano essere considerati reato e sul fatto che l'essere in stato di gravidanza per una donna vittima di violenza sessuale non possa essere considerato come circostanza aggravante del reato, hanno fortemente impressionato l'opinione pubblica;

soprattutto il primo caso ha dimostrato, dato che la Corte d'appello aveva dato una interpretazione completamente diversa rispetto alla sentenza della Cassazione, un contrasto tra sentenze emesse da organi giudiziari diversi su un medesimo fatto che non può che creare dubbi e confusioni nell'opinione pubblica;

i fatti sopra riportati dimostrano le lacune legislative presenti nel nostro sistema normativo, ma anche un'applica-

zione molte volte troppo rigorosa della Suprema Corte nel giudizio di legittimità senza tener affatto conto della situazione concreta in cui è avvenuto il fatto —:

quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per colmare le lacune evidenti presenti nel nostro sistema normativo e garantire una efficace ed equa giustizia a tutti i cittadini. (3-03709)

(13 aprile 1999).

**(Sezione 3 — Misure per la prevenzione delle interruzioni volontarie della gravidanza)**

GUARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

recenti episodi hanno richiamato l'attenzione sul fenomeno degli « aborti vivi », interruzioni di gravidanza praticate nelle ultime settimane del periodo concesso dalla legge n. 194 ed in cui il feto nasce vivo e vitale; purtroppo, solo in pochi casi si è stati in grado di rianimare il bambino e di trasformare l'aborto in una nascita;

il fenomeno costituisce la manifestazione più drammatica di una questione di carattere generale che investe il complesso delle politiche sulla tutela dell'infanzia, sulla maternità, sulla famiglia e sulla coesione sociale, e richiede una risposta d'indirizzo generale che coinvolge il Governo nella sua collegialità —:

quali azioni siano state finora attuate e con quale efficacia, quali azioni si intendano predisporre al fine di offrire soluzioni alternative all'aborto in tutti i casi in cui la madre si trovi in una situazione di difficoltà a portare a termine la gravidanza, anche al fine di evitare che la decisione di abortire sia il frutto di condizionamenti esterni, e quali fondi siano stati stanziati a tale scopo. (3-03710)

(13 aprile 1999).

**(Sezione 4 — Incarichi extragiudiziari dei magistrati)**

VELTRI e PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 agosto 1996 l'interrogante, insieme ad altri trenta deputati di tutti i gruppi parlamentari, ha presentato una proposta di legge per la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, contabili e amministrativi che avrebbe dovuto accertare: quanti magistrati sono impegnati in incarichi extragiudiziari, con quali criteri gli incarichi sono stati assegnati e vengono espletati; presso quali enti pubblici i magistrati sono impegnati; quali sono gli oggetti degli incarichi, l'entità monetaria delle controversie, i compensi ricevuti; quali conseguenze hanno subito gli uffici giudiziari di provenienza dei magistrati e degli avvocati dello Stato destinati ai suddetti incarichi extragiudiziari; se risultano casi di conflitti di interesse fra l'attività di magistrato e di avvocato dello Stato e gli incarichi svolti;

seppure votata a larga maggioranza dalla Camera dei deputati la procedura d'urgenza per l'istituzione della commissione, la proposta di legge non è stata messa neanche all'ordine del giorno della Commissione competente, così come un'altra proposta di legge dal titolo « Norme in materia di incompatibilità di funzioni per i magistrati » presentata dall'interrogante in data 30 aprile 1997;

dopo tre anni di pausa nell'assegnazione di arbitrati, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel mese di marzo 1999 ha assegnato arbitrati a 88 magistrati per un totale di 575 miliardi, con il voto favorevole di sette consiglieri di Stato e con l'opposizione dei sei membri che rappresentano i magistrati dei Tar —:

se il Governo, adoperandosi per una sollecita conclusione dell'*iter* dei progetti di

legge già presentati dal Governo Prodi e da vari parlamentari ed esprimendo una valutazione sulla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, non ritenga urgente e necessario che siano bloccati tutti gli arbitrati in corso di assegnazione e che si proceda ad un censimento di tutti i magistrati che ricoprono incarichi presso le segreterie dei gabinetti dei ministri e dei sottosegretari e presso gli altri servizi ed uffici pubblici, comprese le università statali e private, mantenendosi negli incarichi ricoperti solo coloro la cui funzione è strettamente necessaria.

(3-03711)

(13 aprile 1999).

**(Sezione 5 – Visita dell'onorevole Armando Cossutta a Milosevic)**

TASSONE, VOLONTÈ, REBUFFA, SANZA e BUTTIGLIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 9 aprile 1999 il segretario del Partito dei Comunisti Italiani onorevole Armando Cossutta si è recato, con una delegazione di deputati del suo partito, a Belgrado in visita a Milosevic nell'impenetrabile « castello bianco », primo uomo politico italiano ammesso dopo l'inizio delle operazioni militari —:

se la visita abbia avuto l'assenso del Governo, se l'Esecutivo condivide l'iniziativa politica come pure tutti i passaggi conseguenti e se tale visita di un esponente di un partito della maggioranza risulti compatibile con gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Alleanza Atlantica, impegnata in azioni belliche nel Kosovo per difendere i diritti umani selvaggiamente violati dalla Serbia.

(3-03712)

(13 aprile 1999).

**(Sezione 6 – Rimborsi dell'IVA tramite conto fiscale)**

BOSCO, BALLAMAN e BAGLIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in base all'attuale normativa i soggetti tenuti alla dichiarazione ai fini Iva possono presentare, a decorrere dal 1° febbraio 1999, il rimborso del proprio credito Iva relativo all'anno d'imposta 1998 al concessionario della riscossione che provvede, tramite conto fiscale, al rimborso fino a cinquecento milioni di lire; per la parte di credito eccedente i cinquecento milioni il concessionario provvede ad inviare il modello di richiesta all'ufficio Iva per il rimborso stesso, dietro presentazione dei dati utili alla predisposizione di polizza fidejussoria a garanzia della somma richiesta a rimborso in capo al creditore;

in seguito all'introduzione della compensazione tra crediti e debiti tributari il contribuente ha facoltà di chiedere, per una parte, la compensazione e, per la restante, il rimborso;

dal 10 gennaio 1999 i concessionari non ricevono più i dati relativi ai versamenti d'imposta unitari, che affluiscono alle tesorerie provinciali; conseguentemente non sono in grado di valutare l'esatto ammontare dei rimborsi erogabili ai « contribuenti virtuosi » senza presentazione, da parte di questi, dell'onerosa garanzia fidejussoria —:

quali interventi si intendano adottare per il superamento dei suddetti problemi procedurali relativi al rimborso dell'Iva tramite conto fiscale, tenuto altresì conto che il blocco dei rimborsi coinvolge anche quelli già predisposti dall'ufficio Iva relativi alle annualità pregresse ed al terzo trimestre 1998 a causa di mancanza di risorse finanziarie, stanziare, ma non ancora erogate ai concessionari per far fronte ai rimborsi medesimi.

(3-03713)

(13 aprile 1999).

**(Sezione 7 – Decisione della World Trade Organization (WTO) sulla cosiddetta « guerra delle banane »)**

CAMPATELLI e GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella cosiddetta « guerra delle banane », che sta portando alla introduzione, per l'ingresso nel mercato americano, di dazi doganali di livello tale da togliere competitività ad una larga quantità di prodotti di fabbricazione italiana, è recentemente intervenuta una decisione della WTO —:

quali siano i termini esatti di tale decisione, le conseguenti determinazioni da parte del Governo degli Stati Uniti nonché gli effetti sull'economia del nostro Paese e quali iniziative si intendano promuovere a livello dell'Unione europea anche per eventuali misure compensative, da attuare in sede comunitaria, a tutela delle produzioni e delle imprese colpite.

(3-03714)

(13 aprile 1999).

**(Sezione 8 – Accoglienza dei profughi del Kosovo)**

CAVANNA SCIREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la crisi del Kosovo ha da tempo determinato un flusso di immigrazione notevole nel nostro Paese che va ad aggiun-

gersi ai già grossi disagi che l'Italia vive nel settore dell'accoglienza e del controllo dei profughi che chiedono asilo in Italia;

da tempo il nostro Paese, per far fronte a tale esigenza, ha attrezzato numerosi centri di accoglienza in molte città d'Italia, capaci di ospitare le famiglie che si sono allontanate dai Paesi dell'Est;

dopo l'attacco militare della Nato nel Kosovo sono previsti arrivi per oltre duecentomila persone, di cui solo quaranta mila, pare si tratti di bambini al di sotto dei cinque anni —:

se il Governo, nel far fronte a tale esigenza, abbia predisposto un programma straordinario di accoglienza e quali iniziative intenda prendere nello specifico in merito alle necessità di modulare in maniera adeguata la permanenza dei minori che, a volte, risultano non accompagnati.

(3-03715)

(13 aprile 1999).

**(Sezione 9 – Risultati dell'indagine governativa sulla elusione fiscale connessa alla cessione di Omnitel e Infostrada)**

NESI e GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia terminata e quali risultati abbia dato l'indagine del Governo sulla elusione fiscale che nascerebbe dalla cessione — da parte degli scalatori della Telecom spa — alla società tedesca Mannesmann dei pacchetti azionari di due società di diritto italiano, la Omnitel e la Infostrada, utilizzando la società di diritto olandese « Olyman ».

(3-03716)

(13 aprile 1999).